

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: II Sezione, 26 febbraio 1987, n. 36.

L'unico organo competente a valutare la regolarità delle operazioni elettorali e a porre fine al procedimento è l'Adunanza dei presidenti, mentre – successivamente – il consiglio comunale può solo esprimersi circa la condizione di eleggibilità degli eletti.

Omissis. È fondato il secondo motivo, col quale i ricorrenti denunciano l'incompetenza assoluta del Consiglio comunale ex artt. 67-75 T.U. n. 570 del 1960, in quanto l'unico organo competente a valutare la regolarità delle operazioni elettorali e a porre fine al procedimento è l'adunanza dei presidenti prevista dall'art. 67 T.U. mentre – successivamente – il consiglio comunale può esaminare le condizioni degli eletti al fine di dichiararne la eventuale ineleggibilità, provvedendo alla loro sostituzione, senza alcun potere di annullare gli atti dell'adunanza dei presidenti.

Tale tesi è stata pienamente condivisa dalla Corte suprema.

Per citarne ancora una volta le parole, la giurisprudenza del giudice ordinario non potrebbe radicarsi sulla circostanza che il Consiglio comunale ha ritenuto di sovrapporre la propria valutazione a quella dell'ufficio elettorale, attribuendo efficacia alla rinuncia, perché così decidendo non ha esercitato la valutazione sull'eleggibilità, alla quale è correlata la giurisdizione dei tribunali ordinari, ma ha dato una diversa interpretazione della regolarità di quella certa operazione elettorale che consiste nel dare ingresso o meno alla rinuncia; e quindi per un verso ha continuato a muoversi nell'area delle operazioni medesime, e per altro verso ha svolto un'attività "paragiurisdizionale", il cui oggetto era pur sempre costituito dalla precedente operazione elettorale, rispetto alla quale va postulata la giurisdizione del T.A.R., non potendo l'eventuale esorbitanza dall'area di propria competenza da parte di un'autorità amministrativa comportare la modificazione della spettanza della giurisdizione, che va determinata con riferimento alle intrinseche connotazioni dell'atto considerato.

5. – Rileva ancora la Corte che, poiché nel giudizio in corso è *sub-iudice* la "elezione" e non la "eleggibilità", l'autorità dotata di giurisdizione sulla controversia dovrà stabilire se il candidato (...) potesse o meno rinunciare validamente alla candidatura e quindi se, a coronamento delle operazioni elettorali, potesse essere proclamato alla stregua delle preferenze che si erano riversate su di lui... Poiché non può essere proclamato un candidato che non è incluso nella scheda, si tratta di stabilire se il candidato rinunciante debba ritenersi estraneo alla competizione, venendo a perdere valore i suffragi che lo concernono: in questi termini la controversia sul valore della rinuncia si presenta tipicamente come controversia sulla regolarità.

Con tali notazioni la Corte sembra quasi indicare nel giudice *ad quem* l'iter logico che egli dovrà seguire nella decisione della controversia, per di più evidenziando i punti fermi dai quali dovrà partire; ma se questo è vero nei limiti in cui la determinazione della giurisdizione (ed i presupposti in base ai quali ad essa si è pervenuti) incide sulla soluzione del merito della controversia – tuttavia questo Collegio ritiene che i presupposti motivanti e la decisione sulla giurisdizione fanno un tutt'unico inscindibile e nella decisione i suoi presupposti esauriscono la loro funzione, restando libera la valutazione del fatto e del diritto da parte del giudice del merito.

La difesa dei ricorrenti ha avuto cura di mettere in luce l'effetto distorsivo che il meccanismo normativo potrebbe provocare nei Comuni a sistema maggioritario – in cui la surrogazione è possibile solo in caso di nullità della elezione del candidato sostituito e deve avvenire con colui che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti (art. 76 T.U.), quindi anche se appartenente a diverso raggruppamento politico. L'argomentazione è stata per vero recepita dalla Corte in termini di problematicità, come si doveva in sede di regolamento giurisdizionale; ma ove si seguisse l'iter logico indicato dalla Corte, una delle ipotesi prospettabili a questo giudice sarebbe proprio quella della nullità della elezione del rinunciante ove per la rinuncia si ritenesse non più incluso nella scheda.

Omissis.